

Reg. (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 ⁽¹⁾.
Regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 9 ottobre 1998, n. L 274. Entrato in vigore il 10 ottobre 1998.

Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, lettere c) e d),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, stabilisce disposizioni in materia di costruzione, montaggio, uso e verifica degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada;

(2) considerando che l'esperienza ha mostrato che le pressioni economiche e della concorrenza nel settore dei trasporti stradali hanno indotto taluni conducenti dipendenti, di imprese di trasporto, a non rispettare talune norme, in particolare quelle relative ai tempi di lavoro e di riposo stabilite dal regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

(3) considerando che le infrazioni e le frodi vere e proprie rappresentano un rischio per la sicurezza stradale e per ragioni di concorrenza sono inaccettabili per il singolo conducente che si attiene alle norme;

(4) considerando che la sicurezza stradale aumenterebbe in seguito alla registrazione automatica e al controllo regolare, da parte sia dell'impresa sia delle autorità competenti, di dati sulle prestazioni e sul comportamento del conducente nonché di dati sul viaggio effettuato dal veicolo, quali la velocità e la distanza percorsa;

(5) considerando che la legislazione sociale comunitaria contiene requisiti relativi alla limitazione del periodo giornaliero di guida e ai periodi di riposo, nonché al periodo totale di guida e di riposo nell'arco di due settimane; che è difficile controllare il rispetto di tali disposizioni dato che i dati vengono attualmente registrati su vari fogli giornalieri e che quelli relativi alla settimana in corso e all'ultimo giorno della settimana precedente sono conservati nella cabina del veicolo;

(6) considerando pertanto che, per porre fine agli abusi che più di frequente si verificano nell'attuale sistema, è necessario introdurre nuovi dispositivi avanzati, quali un apparecchio di controllo dotato di un dispositivo elettronico di memorizzazione delle informazioni pertinenti e una carta personale del conducente, volti a garantire che i dati registrati siano disponibili, chiari, facilmente comprensibili, stampabili e affidabili, e in grado di fornire una registrazione incontestabile dell'attività svolta, da un lato, dal conducente negli ultimi giorni, e, dall'altro lato, dal veicolo in un periodo di parecchi mesi;

(7) considerando che la sicurezza globale del sistema e dei suoi componenti è un elemento essenziale dell'efficacia di un apparecchio di controllo;

(8) considerando l'opportunità di prevedere disposizioni concernenti le condizioni di rilascio e di utilizzo delle carte con memoria previste dall'allegato I B;

(9) considerando che i dati relativi all'attività dei conducenti devono poter essere verificati dai conducenti, dalle imprese da cui dipendono e dalle autorità competenti degli Stati membri; che

tuttavia il conducente e l'impresa devono poter accedere soltanto ai dati pertinenti ai fini dell'esercizio delle rispettive attività;

(10) considerando che l'apparecchio di controllo previsto dal presente regolamento deve essere installato sui veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee delle specifiche tecniche, alcune delle quali sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura del comitato di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85; che è necessario un periodo transitorio per garantire che i nuovi apparecchi di controllo siano fabbricati in conformità di dette specifiche tecniche ed ottengano l'omologazione CE;

(11) considerando che è opportuno che gli apparecchi di controllo conformi all'allegato IB offrano altresì la possibilità di ampliare, ad un costo ragionevole, le funzioni di gestione del parco veicoli;

(12) considerando che, in base al principio della sussidiarietà, l'azione comunitaria è necessaria per modificare il regolamento (CEE) n. 3821/85 al fine di garantire da un lato, la compatibilità degli apparecchi di controllo conformi all'allegato I B con le carte con memoria e, dall'altro, la coerenza dei dati forniti dagli apparecchi di controllo conformi agli allegati I e I B;

(13) considerando che i progressi della tecnica richiedono un adeguamento rapido dei requisiti tecnici definiti dagli allegati del presente regolamento; che, onde agevolare l'applicazione delle misure necessarie a tal fine, occorre prevedere che gli adeguamenti tecnici degli allegati siano approvati dalla Commissione, secondo la procedura del comitato, conformemente alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

(14) considerando che l'introduzione di un nuovo apparecchio di controllo implica la modifica di talune disposizioni della direttiva 88/599/CEE relativa all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85, ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

(2)

(2) Il testo del presente articolo è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Articolo 2

1. a) Dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98⁽³⁾, i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85⁽⁴⁾.

b) A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni della lettera a), i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8 e che hanno un peso massimo superiore a 10 tonnellate, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci che hanno un peso massimo superiore a 12 tonnellate, immatricolati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono soggetti, nella misura in cui la trasmissione dei segnali viene effettuata esclusivamente in modo elettrico verso l'apparecchio di controllo di cui sono muniti, alle disposizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, allorché si procede alla sostituzione di tale apparecchio.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter rilasciare le carte del conducente entro il ventesimo giorno dopo il giorno di pubblicazione del regolamento (CE) n. 561/2006⁽⁵⁾.

3. Qualora, dopo dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di cui al paragrafo 1, non sia stata rilasciata nessuna omologazione CE per un apparecchio di controllo conforme alle

prescrizioni dell'allegato I B del *regolamento (CEE) n. 3821/85*, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta intesa a prorogare i termini previsti ai paragrafi 1 e 2.

4. I conducenti che prima della data prevista al paragrafo 2 guidano un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni dell'allegato I B del *regolamento (CEE) n. 3821/85* e ai quali le autorità competenti non hanno ancora potuto rilasciare una carta del conducente stampato, alla fine del loro periodo giornaliero di lavoro, le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrati dall'apparecchio di controllo, riportano sul documento stampato gli elementi che consentano di identificarli (nome e numero di patente di guida) e lo firmano.

(3) [Nota ufficiale] (*) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

(4) Lettera così sostituita dall'articolo 27 del *regolamento (CE) n. 561/2006*.

(5) Paragrafo così sostituito dall'articolo 27 del *regolamento (CE) n. 561/2006*.

Articolo 3

(6)

(6) Il testo del presente articolo è riportato in modifica alla *direttiva 88/599/CEE*.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1998.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. Farnleitner

Allegato ⁽⁷⁾

(7) Il testo omissso è riportato in modifica al *regolamento (CEE) n. 3821/85* ed è stato poi sostituito dall'allegato del *regolamento (CE) n. 1360/2002*.